



COMUNE DI RIVANAZZANO TERME  
PROVINCIA DI PAVIA

COPIA

---

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

*N.31 Reg. Delib.*

**OGGETTO: ART. 12, COMMA 4 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I.. SCONTO GASOLIO E G.P.L.. INDIVIDUAZIONE ZONE NON METANIZZATE.**

*L'anno duemiladieci addì otto del mese di luglio alle ore 21.00 nella Sede Comunale.*

*Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge si è riunito il Consiglio*

*Comunale in sessione STRAORDINARIA ed in seduta di PRIMA convocazione.*

*Risultano Presenti:*

• FERRARI ROMANO - SINDACO	Presente	• MONASTERO GIAMPAOLO - CONSIGLIERE	Presente
• LARGAIOLLI MARCO - CONSIGLIERE	Presente	• OREZZI LUISA - CONSIGLIERE	Presente
• DEGLIALBERTI ANDREA - CONSIGLIERE	Presente	• CHIAPPINI ANTONIO - CONSIGLIERE	Presente
• DISPERATI LAURA - CONSIGLIERE	Assente	• BERTELEGGNI MARCO - CONSIGLIERE	Presente
• POGGI MARCO - CONSIGLIERE	Presente	• GRASSO PALMERA - CONSIGLIERE	Presente
• LEIDI GIORGIO - CONSIGLIERE	Presente	• PIAGGI GIANCARLO - CONSIGLIERE	Presente
• CHIODI GIULIANO - CONSIGLIERE	Presente	• AGONI LIDIA - CONSIGLIERE	Presente
• FAVALLI ADRIANO - CONSIGLIERE	Presente	• BARBIERI BENIAMINO - CONSIGLIERE	Presente
• CHIAPPONI NICOLA - CONSIGLIERE	Presente		

*Totale presenti n. 16 – Totale assenti n. 1*

*Partecipa il Segretario Comunale AVV. FRANCESCO MATARAZZO.*

*Il DR. ROMANO FERRARI nella sua qualità di SINDACO assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che l'articolo 8 della Legge n. 448/98 ha istituito la c.d. "carbon tax";

**RILEVATO** che, al fine di attenuare l'aumento dell'accisa applicata al gasolio da riscaldamento e al gas di petrolio e al gas petrolio liquefatto (GPL), è stata poi prevista una agevolazione per gli acquisti di detti prodotti in determinate zone del territorio nazionale (art. 8, comma 10, lett. C, della citata Legge n. 448/98);

**DATO ATTO** che l'articolo 12, comma 4, della Legge n. 488 del 23.12.1999 (finanziaria 2000) ha modificato la predetta lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della Legge 448/98, stabilendo che i benefici di cui sopra fossero applicabili altresì ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica "E" di cui al D.P.R. 412/93, individuate annualmente con deliberazione del Consiglio comunale dell'ente locale interessato e comunicate al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato entro il 30 settembre di ogni anno;

**DATO ATTO**, quindi, che con deliberazione Consiglio Comunale del 25.05.2001, n. 20, esecutiva, sono state individuate le zone "non metanizzate" in ambito comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4, punto 4, della legge n. 488 del 1999;

**RISCONTRATO** che la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), non ha previsto nulla in riferimento alle riduzioni di prezzo relative al gasolio e GPL usati come combustibile;

**VISTA** la nota dell'Agenzia delle Dogane del 31 dicembre 2009, prot. n. 178604, nella quale si precisa che "a partire dalla medesima data del 1 gennaio 2010 verrà meno l'ampliamento dell'ambito applicativo della riduzione di prezzo relativa al gasolio e al GPL usati come combustibile in alcune zone del territorio nazionale climaticamente svantaggiate, previsto dall'art. 13, comma 2, della legge 28.12.2001, n. 448";

**RISCONTRATO** che tale articolo, con riguardo ai comuni (metanizzati) ricadenti nella zona climatica E di cui al D.P.R. 26.08.1993, n. 412, ha esteso la riduzione di prezzo predetta alle frazioni, ricadenti anch'esse nella zona climatica E, parzialmente non metanizzate – limitatamente alle parti di territorio comunale individuate con delibera di consiglio comunale – ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale;

**RILRVATO** che la previsione di cui all'art. 2, comma 13, della legge 22.12.2008, n. 203, che ha prorogato tale ampliamento anche nell'anno 2009 non è stata, invece, reiterata nella legge finanziaria per l'anno 2010, per cui, in buona sostanza, il beneficio di cui all'art. 8, comma 10, lett. c), della legge n. 448/1998, è oggi applicabile alle sole frazioni non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a Comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo l'art. 4, del d.l. n. 268/2000, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 354/2000, come "...porzioni edificate... ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse";

**VISTA** la successiva nota, prot. n. 5961 del 15.01.2010, dell'Agenzia delle Dogane, che, ribadendo la mancata reiterazione, nella Legge Finanziaria 2010, del beneficio in questione per le frazioni parzialmente non metanizzate ricadenti nella fascia climatica E, di Comuni ricadenti anch'essi nella medesima zona climatica, ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale, segnalava inoltre che "i Comuni, nelle proprie Delibere, sono tenuti a distinguere le zone metanizzate da quelle non metanizzate, individuando..... quali di queste zone si trovino nel centro abitato dove è ubicata la casa comunale e quali, invece, si trovino al di fuori dello stesso". Tale indicazione risulta necessaria al fine di consentire "da una parte ai cittadini di presentare ai propri fornitori di combustibili dichiarazioni sostitutive basate su atti ufficiali delle Amministrazioni interessate, dall'altra di garantire alle aziende fornitrici certezza nel recupero delle somme anticipate";

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 27.10.2003, esecutiva, con la quale veniva individuato il Centro Abitato ai sensi del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada);

**ACCERTATO**, come da elenco allegato al predetto D.P.R. 412/93, che il comune di Rivanazzano Terme ricade nella zona climatica "E";

**DATO ATTO**, quindi, che l'ambito applicativo del beneficio in questione deve ora essere individuato esclusivamente sulla base dell'art. 8, comma 10, lett. c), punto 4), della legge n. 448/1998, come modificato dall'art. 12, comma 4, della legge 23.12.1999, n. 488 e di quanto stabilito dall'art. 4 del decreto-legge 30.09.2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23.11.2000, n. 354;

**RISCONTRATO**, pertanto, che tale beneficio è oggi applicabile alle sole frazioni non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E e che tali frazioni sono da intendersi secondo quanto disposto dal summenzionato art. 4, del D.L. n. 268/2000 come "... *porzioni edificate .... ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse*";

**CONSIDERATO CHE**, secondo quanto rappresentato dall'ufficio tecnico, le zone indicate nell'elenco allegato alla presente quale parte essenziale ed integrante ad ogni effetto di legge, già individuate ai sensi della deliberazione C.C. n.20 in data 25.05.2001 hanno sostanzialmente le caratteristiche di zone non metanizzate al di fuori del centro abitato, per cui è possibile usufruire dello sconto fiscale;

**UDITI** gli interventi sinteticamente riportati:

il Segretario Comunale illustra il punto all'ordine del giorno.

Chiappini: rispetto alle zone non metanizzate ed al contratto con il gestore ed agli impegni previsti, chiede se ci sia una discussione in merito con la Libarna Gas per portare il metano anche in queste zone e se ci sia in tal senso una previsione di investimento.

Il Segretario Comunale chiarisce giuridicamente la situazione normativa sulla scadenza dei contratti e sulla durata del periodo transitorio di gestione del servizio, non oltre il 2012 in caso di affidamento originario del servizio con gara, il che influenza anche gli investimenti. In tal senso fa presente che sono in corso trattative con il gestore per la proroga dell'affidamento del servizio, in scadenza al 31.12.2011, al 31.12.2012.

Piaggi: negli anni 1985/1990 abbiamo raggiunto un accordo con l'Ing. Carini della Libarna in base a cui noi abbiamo concesso di allacciare Salice e Godiasco in cambio dell'estensione della rete a Nazzano e all'alta collina ed il riconoscimento di un canone annuo rivalutabile. Poi non è stato fatto più niente.

Bertelegni: fatti salvi i chiarimenti giuridici, esiste una serie di zone non metanizzate. Vorrei specificare di più la domanda già posta dal Consigliere Chiappini: ci sono alcune zone non metanizzate per le quali è difficile arrivare con la metanizzazione per problemi di scavi ecc, altre invece che per costi e benefici sarebbero affrontabili. Nel caso venisse prorogata di un anno il servizio di distribuzione, l'amministrazione ha già individuato un'area o zona da metanizzare o si rinvia il tutto con la nuova gara?

Sindaco: alla luce della scelta che si farà, faremo le nostre valutazioni. La nostra intenzione è ampliare la rete partendo dalle zone più facilmente raggiungibili.

Barbieri: Il regolamento/convenzione sul servizio di distribuzione gas di Rivanazzano elaborato dall'Ing. Carini, massimo esperto del settore, era tra i più evoluti d'Italia. Noi abbiamo l'onore e l'onere di portare avanti un regolamento che, con alcune modifiche di aggiornamento normativo, dovrà costituire la base per il futuro affidamento.

Chiusa la discussione il Sindaco pone in votazione il punto all'ordine del giorno.

**RITENUTO**, pertanto, di individuare le suddette zone ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 della Legge 488/99, e succ. modifiche ad integrazioni;

**RITENUTO** necessario dichiarare la presente immediatamente eseguibile onde consentire agli utenti di continuare ad usufruire dello sconto fiscale;

**VISTO** l'art. 42 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Responsabile Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;

**VISTI**:

il D.Lgs. 267/2000;

lo Statuto Comunale;

la normativa soprarichiamata;

**con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:**

- presenti	16
- astenuti	0
- votanti	16
- voti favorevoli	16
- voti contrari	0

#### **DELIBERA**

1) Di prendere atto di quanto in premessa e narrativa esposto e quivi richiamarlo a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) Di individuare, a valere dal 01/01/2010 e per le motivazioni di cui in narrativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, comma 10, lettera c), della Legge n. 448/98, come modificato dall'art. 12, comma 4, della Legge n. 488/99, e di quanto stabilito dall'art. 4 del D.L. n. 268/2000, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 354/2000, le zone non metanizzate del Comune di Rivanazzano Terme al di fuori del centro Abitato dove ha sede la casa Comunale, come risultano dall'allegato elenco, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a conferma sostanziale di quanto già previsto con deliberazione C.C. n.20 in data 25.05.2001;

3) Di demandare all'ufficio segreteria la comunicazione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e Finanze ed al Ministero per le Attività Produttive;

4) Di dichiarare, per le motivazioni esposte in narrativa, con votazione separata, la quale dà il seguente risultato:

- presenti	16
- astenuti	0
- votanti	16
- voti favorevoli	16
- voti contrari	0

la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art 134 comma 4° D.Lgs. 267/2000.

## ELENCO ZONE NON METANIZZATE EX ART. 12 COMMA 4 L. 488/1999 E S.M.I.

- Cascina Vicenzina
- Frazione Cascinetta
- Frazione Cà del Conte
- Strada Rio Olio
- Strada Boggione (da Villa Fede in poi)
- Zona Malbosca (da via Kennedy a cascina Malbosca) compresa Cascina Magona
- Frazione Buscofà
- Zona est di Nazzano (dal ristorante in pi in direzione Buscofà)
- Cascina Canova
- Cascina Spagnola
- Cascina Valghiaia
- Zona Nord di Viale Europa (da via Baracca in direzione Voghera)
- Frazione Cà del Plino e strada Cà del Plino n fino al confine con caslanoceto
- Cascina Chiericoni
- Cascina Migliavacca
- Cascina Serena
- Cascina Lavagè
- Via San Martino (dal campo sportivo a Viale Europa)
- Zona Nord di Via Verdi (dal limite del centro abitato al confine con il Comune di Retorbido)
- Zona sud Cascina Chioda
- Zona sud di Via Marconi (dal bivio per Salice Terme al confine con Godiasco – la Cascina Campanile è servita)
- Cascina Ravate
- Zona Ovest di Via Tortona, dalla Esbe (che è servita) in direzione Tortona
- Frazione Gomo
- Frazione Cadezzano
- Frazione Casa Rile
- Cascina Bidella
- Cascina Calvenzana
- Cascina Boaressa
- Cascina Costigliola
- Cascina Nuova
- Cà dei Disperati
- In strada Caifango non è servito solo lo stabilimento “Eckart”

**COMUNE DI RIVANAZZANO TERME**  
PROVINCIA DI PAVIA

PARERE ESPRESSO IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. N. 31:

D.Lgs. 267/2000: Art. 49 E normativa comunale

PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA  
REGOLARITÀ TECNICA:  
FAVOREVOLE  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
Geom. Franco CUNEO



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
F.to DR. ROMANO FERRARI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to AVV. FRANCESCO MATARAZZO

---

*CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE*

(art. 124, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente verbale viene affissa all'Albo pretorio di questo comune il giorno 14.07.2010 e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì, 14.07.2010

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to AVV. FRANCESCO MATARAZZO

---

*CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'*

(art. 134, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la suesata deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;  
 il giorno . . . E' DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Lì, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to AVV. FRANCESCO MATARAZZO

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.



IL SEGRETARIO COMUNALE